



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 65 del 28/11/2022

Oggetto: **MODIFICA N. 2 AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

L'anno 2022 addì 28 del mese di Novembre alle ore 18.44 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Consigliere	No
Steri Simone	Consigliere	Si
Vaccaro Emanuela	Consigliere	Si
Cocco Gioachino	Consigliere	Si
Saderi Stefano	Consigliere	Si
Piroddi Saimen	Consigliere	Si
Buonifacio Fabrizio	Consigliere	Si
Melis Ercole	Consigliere	Si
Tuveri Giuseppe	Consigliere	Si
Caddeo Andrea	Consigliere	Si
Viaggiu Valentina	Consigliere	No

Totale Presenti: 11

Partecipa il Segretario Comunale MACCIOTTA Daniele.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:



Oggetto: MODIFICA N. 2 AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il punto l'Assessore Caddeo Roberto, auspica un voto favorevole di tutti;

IL CONSIGLIERE MELIS Ercole preannuncia voto favorevole.

RICHIAMATI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che *le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO il Regolamento TARI -Disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24\05\2021;

DATO ATTO delle modifiche apportate con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30\05\2022.

CONSIDERATO che occorre procedere ad inserire alcune modifiche al sopracitato regolamento come di seguito proposte:

Art. 15

Il comma 2 è così modificato:

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo;

il comma 3 e 4 sono cassati;

Art. 20 è così modificato:

- al comma 1 punto 1: la dicitura "dell'utenza" è sostituita da "del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree;
- il comma 6 è così sostituito: "I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio o dalla variazione o cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree, la dichiarazione debitamente sottoscritta (con qualsiasi mezzo idoneo) utilizzando gli appositi moduli predisposti dallo stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati,"
- al comma 8 viene cassato il 2° periodo;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

- al comma 11 punto a) dopo “codice fiscale” si aggiunge “, indirizzo di posta elettronica”
- al comma 11 punto b) dopo “codice fiscale” si aggiunge “, indirizzo di posta elettronica”
- il comma 13 è così sostituito: “La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Ha effetto dal giorno in cui si verifica la cessazione a condizione che venga presentata entro il termine di cui al comma 6;
il comma 14 è così sostituito:
In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto al termine di cui al comma 6, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
- al comma 15 la dicitura “entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo se più favorevole” è sostituita da “entro il termine di cui al comma 6;”

Art. 21 è così integrato:

al comma 5, 2° periodo dopo la dicitura “versamento,” si aggiunge “contattando l’ufficio tributi”

DATO ATTO che la proposta delle modifiche al regolamento sono state esaminate discusse e approvate favorevolmente dalla Commissione Regolamentare tenuta nella seduta del 27\10\2022 regolarmente convocata con nota del 20\10\2022 _prot. n° 11238 come da verbale in atti.

RITENUTO, necessario procedere all’approvazione della modifica n. 2 al Regolamento di disciplina della TARI (tassa rifiuti) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023.

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria.

ACQUISITO il parere favorevole tecnico – contabile del Revisore dei conti dell’ente con verbale n° 48 del 08/11/2022 pervenuto al nostro protocollo n° 12045 del 09/11/2022

SI PROCEDE A VOTAZIONE;

PRESENTI N. 11;

FAVOREVLI ALL’UNANIMITA’;

VISTO l’esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse parti integrali e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le modifiche al regolamento della disciplina della Tari (Tassa rifiuti) con efficacia **dal 1° gennaio 2023 come di seguito indicate:**

Art. 15

Il comma 2 è così modificato:

L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo;

il comma 3 e 4 sono cassati;

Art. 20 è così modificato:

- al comma 1 punto 1: la dicitura “dell’utenza” è sostituita da “del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

- il comma 6 è così sostituito: “I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune, entro 90 giorni dall’inizio o dalla variazione o cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree, la dichiarazione debitamente sottoscritta (con qualsiasi mezzo idoneo) utilizzando gli appositi moduli predisposti dallo stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati,”
 - al comma 8 viene cassato il 2° periodo;
 - al comma 11 punto a) dopo “codice fiscale” si aggiunge “, indirizzo di posta elettronica”
 - al comma 11 punto b) dopo “codice fiscale” si aggiunge “, indirizzo di posta elettronica”
 - il comma 13 è così sostituito: “La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Ha effetto dal giorno in cui si verifica la cessazione a condizione che venga presentata entro il termine di cui al comma 6;
- il comma 14 è così sostituito:
In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto al termine di cui al comma 6, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 6, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
- al comma 15 la dicitura “entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo se più favorevole” è sostituita da “entro il termine di cui al comma 6;”

Art. 21 è così integrato:

al comma 5, 2° periodo dopo la dicitura “versamento,” si aggiunge “contattando l’ufficio tributi”

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF.

DI DICHIARARE, con separata votazione palese, riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 81**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **MODIFICA N. 2 AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/11/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Maria Onnis



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 81**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **MODIFICA N. 2 AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/11/2022

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/11/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **28/11/2022**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale
MACCIOTTA Daniele